



COMUNE DI MONTEPRANDONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Fascicolo 19 76

LICENZA DI COSTRUZIONE

Prot. n. 2013 /10-10 - Pos. Reg. n. 63 /1976

Li 29.7.1976

Alla Ditta C.S.A.

e p.c.: all'Ufficio di Polizia Urbana

al Capo Cantoniere Comunale

all'Ufficio Comunale delle Imposte di Consumo

MONTEPRANDONE

IL SINDACO

Veduta la domanda in data 20.5.1976 della Ditta C.S.A.

intesa a ottenere la licenza per costruzione di uno stabilimento industriale

in contrada S. Anna di questo Comune;

Veduto il progetto redatto dall'Ing. A. Inghilleri in data 15.11.1975

e il relativo fascicolo dei calcoli elaborati dal Ing. A. Inghilleri in data 20.1.1976;

Udito il parere espresso dalla locale Commissione Edilizia con deliberazione n° 1 in data 12.5.76
con le seguenti osservazioni: parere favorevole.

Veduti i vigenti regolamenti comunali edilizio, d'igiene e di polizia urbana;

Veduto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con r. d. 14 aprile 1927, n. 530;

Veduto l'art. 41 del r. d. 22 novembre 1937, n. 2105;

Veduto l'art. 4 del r. d. 16 novembre 1939, n. 2229;

Veduto il Capo IV del Titolo II della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vedute le leggi 25 novembre 1962, n. 1684, e 5 novembre 1964, n. 1224;

Veduta la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Veduto il codice civile, libro terzo;

Preso atto — a seguito di analoga dichiarazione orale resa dalla Ditta richiedente — che i lavori saranno diretti dal sig. Ing. A. Inghilleri, ed eseguiti dall'Impresa _____;

Avvertito, in relazione alla circolare Prefettizia 28-9-1959, n. 27996, Div. IV^a — che l'Impresa costruttrice, prima di dare inizio ai lavori, ha l'obbligo di denunciare alla Prefettura la nuova opera ai sensi dell'art. 4 del r. d. 16 novembre 1939, n. 2229, contenente norme per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, e inteso che, in mancanza di tale denuncia, la presente licenza si ha per come non data e i lavori, se eseguiti, eseguiti in frode alla legge;

Che la Ditta committente ha del pari l'obbligo, prima di ordinare all'Impresa l'esecuzione delle opere, di chiedere e ottenere dall'Ufficio del Genio Civile l'autorizzazione a costruire di cui all'art. 2 della legge 25-11-1962, n. 1684, inerente norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località sismiche di 1° e 2° categoria e che, in mancanza di tale autorizzazione, la presente licenza si ha per come non data e i lavori, se eseguiti, eseguiti in frode alla legge;

RILASCIA LICENZA

alla Ditta in indirizzo di eseguire le opere di cui sopra, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di edilizia, igiene e polizia locale e altre attinenti e nel rispetto delle altre seguenti prescrizioni:

- 1°) Le opere vanno eseguite in strettissima conformità del progetto approvato dalla Commissione Comunale Edilizia e dall'Ufficio del Genio Civile, secondo le migliori regole dell'arte affinché riescano solide, igieniche, decorose e atte alla loro destinazione, tanto per i materiali impiegati quanto per il sistema costruttivo adottato.
- 2°) Nessuna variante può essere eseguita se non prima approvata dalla Commissione Comunale Edilizia e dall'Ufficio del Genio Civile e autorizzata dal Sindaco per iscritto.
- 3°) Vanno rispettati i diritti dei terzi e delle pubbliche Amministrazioni.
- 4°) Non si intendono né approvate e né autorizzate eventuali recinzioni che fossero state incluse in progetto dato che per le recinzioni va presentato apposito progetto a parte e ottenuta apposita separata licenza. Ogni recinzione fatta in difformità di ciò è abusiva e da demolire in qualsiasi momento e con la comminatoria delle sanzioni di legge e di regolamento.
- 5°) Nelle località ove non esiste fognatura pubblica gli stabili vanno dotati di idonea fossa settica e vanno quotati in modo che se in avvenire si costruirà la pubblica fognatura vi si potranno immettere i liquami luridi domestici.
- 6°) I pavimenti dei piani terreni vanno sollevati almeno di cm. 50 sul piano di campagna.
- 7°) Nel cantiere deve essere tenuta affissa la tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta proprietaria e di quella della Impresa costruttrice, nonché le generalità del progettista, del calculatore, del direttore e dell'assistente.
- 8°) Le linee di spicco della costruzione devono essere controllate dal Capo Cantoniere comunale o da chi per lui.
- 9°) Non possono essere ingombri gli spazi pubblici e le vie adiacenti ai cantieri di lavoro e vanno osservate tutte le cautele atte a prevenire e evitare ogni danno o pericolo alle persone e alle cose, nonché ogni incomodo ai vicini o passanti.
- 10°) Il cantiere di lavoro deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici e in generale in ogni parte che possa consentire l'ingresso in cantiere a persone estranee ai lavori.
- 11°) Per eventuali occupazioni di spazi e aree pubbliche si deve ottenere previamente l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale e pagare il relativo posteggio. Le aree così occupate devono essere restituite a fine concessione di occupazione nel pristino stato. La restituzione nel pristino stato deve aver luogo anche prima dello scadere della concessione se ciò sia richiesto dall'Ufficio Comunale o nel caso che la costruzione venga abbandonata o sospesa oltre un ragionevole limite di tempo.
- 12°) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontra manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve, contemporaneamente, darne avviso all'Ente pubblico proprietario per i provvedimenti del caso.

13°) Gli assiti di cui al punto 10°) e gli altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure agli angoli di lanterne a vetri rossi da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole conformemente all'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Tali lanterne devono essere collocate in modo e avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto o riparo su cui sono collocate.

14°) Le licenze e le autorizzazioni a costruire nonché tutti gli atti tecnici approvati vanno tenuti in cantiere, durante le ore di lavoro, ed esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità.

15°) Il proprietario committente delle opere ha obbligo di denunciare all'Ufficio Comunale delle imposte di consumo l'inizio e la fine dei lavori anche se le dette opere sono esenti da pagamento dell'imposta.

16°) Il proprietario committente, il direttore, l'assistente e l'impresa costruttrice, sono tutti — sia separatamente che in solido tra loro — responsabili di fronte all'Autorità e ai terzi di ogni inosservanza alle disposizioni generali di legge, dei regolamenti e delle ordinanze dell'Autorità, così come alle formalità nonché alle modalità esecutive fissate nelle leggi, nei regolamenti, ordinanze e nella presente licenza.

17°) Il proprietario committente, prima di abitare o usare l'opera costruita deve aver ottenuto sia il certificato d'uso di competenza Prefettizia, sia la licenza di abitabilità di competenza comunale.

18°) L'opera va iniziata entro un anno e ultimata entro due anni da oggi.

19°) E' obbligatoria l'osservanza delle osservazioni fatte dalla Commissione Comunale Edilizia e sopra riportata.

20°) Per le distanze delle strade nell'interno dell'abitato vanno osservare le disposizioni del regolamento edilizio, mentre per quelle delle strade fuori del perimetro del centro abitato vanno osservare le disposizioni del decreto Ministeriale 1° aprile 1968 (in G. U. n. 96 del 13 aprile 1968).

21°)

RELATA DI NOTIFICA Il sottoscritto Messo Comunale di Montepredone attesta di avere oggi, alle ore 12, notificato per tutti gli effetti di legge e nel suo domicilio - la presente al Signor

Ditta C. S. A.
mediante consegna di copia simile alle mani di Tepe Guglielmo - Amministratore
Montepredone li 30.7.76

IL MESSO COMUNALE
(Mancini Achille)

Il tutto sotto comminatoria delle sanzioni di legge in caso di inadempienza.



IL SINDACO

COMUNE-DI-MONTEPRANDONE

Provincia di Ascoli Piceno

X X X X X

CONCESSIONE N. 43

PRATICA N. 153

ANNO 1977

ANNO 1976

IL SINDACO

1. Vista la domanda in data 27.7.1976 registrata al prot. n. 3147 con la quale la Ditta [REDACTED] residente in Centobuchi Via Fosso Nuovo n. chiede di realizzare la variante per la costruzione di uno stabilimento industriale in contrada S. Anna di Centobuchi.
2. Esaminato il progetto presentato;
3. Preso atto del parere favorevole:
 - della Commissione Edilizia, espresso nella seduta del 25.10.1976 verbale n. 31;
 - dell'Ufficiale Sanitario in data 25.10.1976;Viste: la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, successive modificazioni ed integrazioni; la Legge 28 Gennaio 1977, n. 10 ed il Regolamento Edilizio in vigore;
- Dato atto:
- 4a - che per l'art. 3 Della Legge n. 10 del 28.1.1977 la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
5. - che, tuttavia, non essendo ancora intervenuta, da parte della Regione, la definizione delle tabelle parametriche previste dal 1° comma dell'art. 5 della legge citata, continuano ad applicarsi, per calcolare l'incidenza delle spese di

urbanizzazione, le disposizioni già adottate da questo Comune con deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 12.6.1973 in attuazione della Legge 6.8.1967, n. 765.

6. che, per quanto attiene alla quota riguardante il costo di costruzione essa non è dovuta trattandosi di istanza presentata nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 10;

Rilevato che:

7. ~~Le opere di urbanizzazione primaria relative all'edificio per il quale è stata chiesta la concessione sono esistenti -~~
è stata garantita la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla costruzione concessa;
8. la quota parte per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria non è dovuta in quanto il terreno interessato dalla costruzione non ricade tra quelli la cui utilizzazione a scopo edilizio è condizionata alla approvazione di piani particolareggiati o di lottizzazioni.

CONCEDE

alla Ditta C.S.A. s.p.a. di eseguire i lavori sopra descritti in conformità al progetto di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni: _____

I lavori concessi devono aver effettivo inizio entro un anno dalla data del presente atto ed ultimati, così che l'edificio sia abitabile o agibile, entro tre anni dalla data stessa.

Monteprandone, li 26.5.1977



IL SINDACO
(A. Forlini)



AVVERTENZE IMPORTANTI

LA PRESENTE CONCESSIONE E' DATA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI DIRITTI O RAGIONI DI TERZI. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'Impresa esecutrice ed il nome del Direttore tecnico dei lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa e dal Direttore dei lavori.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o, per opere a struttura metallica, dovrà presentare, ai sensi dello art.4 della Legge 3/11/1971, n°1086, denuncia delle opere stesse all'Ufficio del Genio Civile di

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra concessione.

In caso di mancato completamento delle opere, entro il termine di cui sopra, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, una tabella con la denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore tecnico dei lavori, il numero e la data della concessione.

Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato;
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dallo Ufficio del Genio Civile di, ai sensi dell'art. 5

Ufficio Tecnico

della citata legge n°1086, soltanto nel caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o, di struttura metallica.

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n°1265, soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e, nel caso di opere eseguite con l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, o di strutture metalliche, sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della Legge n°1086 con l'attestazione, da parte del Genio Civile di, dell'avvenuto deposito.

RELATA DI NOTIFICA Il sottoscritto Messo Comunale di Monteprandone attesta di avere oggi, alle ore 12.15, notificata - per tutti gli effetti di legge e nel suo domicilio - la presente al Signor

mediante consegna di copia simile alle mani di

Monteprandone II 26.7.77



IL MESSO COMUNALE
(Mancini Achille)

CONCESSIONE N. _____
ANNO 1979

PRATICA N. 165
ANNO 1977

IL SINDACO

Vista la domanda in data 18.7.1977 presentata dal sig. Ditta
_____ residente in Centobuchi
Via S. Anna N. _____ registrata il 26.7.1977
al prot. generale n. 3568 con la quale viene richiesta la
CONCESSIONE per la esecuzione dei lavori di variante a costruzione
stabilimento industriale

sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 24
particella n. 122, 132 posta in Centobuchi Via S. Anna

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTO il parere dell'ufficiale sanitario n. _____ del 12.9.1977;
~~VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti n. _____~~
in data _____;

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della legge 28.1.1977 n.10;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 12.9.1977, verbale n. _____;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942 n.1150 e la legge 6 agosto 1967 n.765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n.10;

VISTA la legge regionale 21 maggio 1975 n.34;

D I S P O N E

ARTICOLO PRIMO (oggetto della concessione)

Al sig. _____ S. _____) residente a
Centobuchi Via S. Anna n. _____ E' CONCESSA, alle
condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi,
la facoltà di eseguire lavori di variante a costruzione

stabilimento industriale

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ARTICOLO SECONDO

~~-(concess. a titolo gratuito) - Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lett. a), d), e), f), g), della legge 28/1/1977 n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.~~

-(concess. onerosa) - Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lett. b); 9, 2° comma; 10 della Legge 28/1/1977 n. 10 è determinato nella misura di complessive L. 2.894.191.== a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~XXXXXXX~~ 39 del 6.5.1978.==

Il concessionario, per il ritiro della presente CONCESSIONE, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di L. 723.548.== pari al ~~XX%~~ del contributo anzidetto, con l'intesa che un successore con n. 3 rate di L. 723.548 ciascuna con le seguenti scadenze: ~~6.3.1980, 6.9.1980, 6.3.1981.~~ Dette rate saranno garantite mediante ~~polizza cauzionale di pari importo e con scadenza al 6.3.1981.~~ ~~oltre il 18° mese dalla data d'inizio dei lavori. La seconda e terza quota sono garantite mediante polizza assicurativa.~~

Il contributo complessivo potrà essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, interverrà l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.

ARTICOLO TERZO (obblighi e responsabilità del concessionario)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- Che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- Che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo al-

Concessione n. _____

Anno 1979Pratica n. 165Anno 1977

l'interessato di richiedere il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alla Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, acqua ecc.) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ARTICOLO QUARTO (Opere in cemento armato)

Prima di dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte a collaudo statico come previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ARTICOLO QUINTO (Termini inizio ed ultimazione lavori)

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente CONCESSIONE ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

Concessione n. _____

Pratica n. 165Anno 1979Anno 1977

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della CONCESSIONE, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposita comunicazione all'ufficio comunale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva ~~sempre~~ la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o prestazioni d'opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio provinciale Inail da parte delle ditte esecutrici.

ARTICOLO SESTO (Prescrizioni speciali)

Monteprandone, li 6.9.1979

IL SINDACO
(A. Forlini)

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prescrizioni nella più rigorosa osservanza in conformità alle indicazioni contenute nel riportato atto di concessione.

Monteprandone, 14/9/1979

Il Concessionario

CONCESSIONE N. _____

ANNO 1979

PRATICA N. 42

ANNO 1978

IL SINDACO

Vista la domanda in data 15.12.1977 presentata dal sig. Ditta

residents in Centobuchi

Via S. Anna N. registrata il 30.12.1977

al prot. generale n. 6017 con la quale viene richiesta la

CONCESSIONE per la esecuzione dei lavori di ampliamento

stabilimento industriale

sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 24

particella n. 122,132 posta in Centobuchi Via S. Anna

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'ufficiale sanitario n. _____ del 18.2.1978

~~VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti n.~~

in data

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della quali

fica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, let

~~art. 1 della legge 28-1-1977 n. 10:~~

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nel-

la seduta del 15.2.1978 , verbale n. 1 ;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942 n.1150

e la legge 6 agosto 1967 n.765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n.10;

VISTA la legge regionale 21 maggio 1975 n.34;

DISPONE

ARTICOLO PRIMO (oggetto della concessione)

Al sig. Ditt. [redacted]) residente [redacted]

Centobuchi Via S. Anna n. 81 CONCESSA

le condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi.

la facoltà di eseguire lavori di ampliamento stabilimento ind.

Concessione n. _____

Pratica n. 42

Anno 1979

Anno 1978

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ARTICOLO SECONDO

~~-(concess. a titolo gratuito) - Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lett. a), d), e), f), g), della legge 28/1/1977 n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.~~

-(concess. onerosa) - Il contributo che il concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lett. b); 9, 2° comma; 10 della legge 28/1/1977 n. 10 è determinato nella misura di complessive £. 6.521.874.- a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~XXXXXX~~ 39 del 6.5.1978.-

Il concessionario, per il ritiro della presente CONCESSIONE, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di £. 1.630.468.-

25 pari al ~~10%~~ del contributo anzidetto, ~~con l'intesa che un successore versata con n. 3 rate di L. 1.630.468 ciascuna con le seguenti scadenze: 6.3.1980, 6.9.1980, 6.3.1981. Dette rate saranno~~ ~~la restante somma verrà~~ ~~versata con n. 3 rate di L. 1.630.468 ciascuna con le seguenti scadenze: 6.3.1980, 6.9.1980, 6.3.1981. Dette rate saranno~~ ~~garantite mediante polizza cauzionale di pari importo e con scadenza al 6.3.1981.-~~

~~oltre il 180 mese dalla data d'inizio dei lavori, la seconda e per~~ ~~za quota sono garantite mediante polizza assicurativa.~~

Il contributo complessivo potrà essere oggetto di congruaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, interverrà l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.

ARTICOLO TERZO (obblighi e responsabilità del concessionario)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- Che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- Che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo al-

Concessione n. _____

Anno 1979Pratica n. 42Anno 1978

l'interessato di richiedere il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alla Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, acqua ecc.) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ARTICOLO QUARTO (Opere in cemento armato)

Prima di dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte a collaudo statico come previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attestano che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ARTICOLO QUINTO (Termini inizio ed ultimazione lavori)

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente CONCESSIONE ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

Concessione n. _____

Pratica n. 42Anno 1979Anno 1978

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della CONCESSIONE, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposita comunicazione all'ufficio comunale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva ~~sempre~~ la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o prestazioni d'opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio provinciale Inail da parte delle ditte esecutrici.

ARTICOLO SESTO (Prescrizioni speciali)

Monteprandone, li 6.9.1979

IL SINDACO
(A. Forlini)

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prescrizioni nella più rigorosa osservanza in conformità alle indicazioni contenute nel riportato atto di concessione.

Monteprandone, 14/9/1979

Il Concessionario

UFFICIO TECNICO

Concessione per eseguire attività edilizia
o di trasformazione urbanistica

IL SINDACO

Vista la domanda di (generalità complete e codice fiscale):

STRAFFERRO CENTRO ITALIA srl codice fiscale n.

CONCESSIONE

N. 20

PRATICA EDILE

N. 20/87

PROTOCOLLO

N. 1446

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

Ing. [redacted] codice fiscale BZZ BMN

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto
a catasto al foglio 24, mappali nn. 121, 122, 124, 86 e 132-
i lavori di: **Opere di ristrutturazione ex stabilimento**
il località Centobuchi.

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 6
in data 20.04.1987;

Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765 e 28
gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il conteni-
mento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonché il
relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977,
n. 1052 ed il D.M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G.U., supplemento
ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie è consen-
tita, per la progettata opera, la seguente destinazione d'uso:

Stabilimento industriale.

**Fatta salva l'approvazione da parte del Servizio De-
centrato OO.PP. e Difesa del Suolo di A.P. inerente le
L. 2.2.74 n. 64 e DM. 24.1.86 - L. 5.11.71 n. 1086 art.
4 L.R. 3.11.84 n. 33 e 27.3.87, n. 18.**

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

BOLLO

14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione;

16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

18) - È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976 e dal Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977 e D.M. del 23 novembre 1982 relativi al contenimento del consumo energetico.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

UFFICIO TECNICO

BOLLO

Concessione per eseguire attività edilizia
o di trasformazione urbanistica

IL SINDACO

Vista la domanda di (generalità complete e codice fiscale):

DITTA ITALFER SUD s.r.l. con sede in C.da S. Anna fraz. Centobuchi, P.I. 01046530448.

CONCESSIONE

N. 163

PRATICA EDILE

N. 163/87

PROTOCOLLO

N. 11346

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

ING. COCCIA VITTORIO Via dei Fossi Castel di Lama

Cod. Fisc. CCC VTR 42H15 F390X.

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio gg. 24, mappali nn. 197i lavori di: ampliamento e ristrutturazione di opificio industriale.

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 47 in data 13.04.88;

Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 ed il D.M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G.U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie è consentita, per la progettata opera, la seguente destinazione d'uso: industrialeVista l'autorizzazione del Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo Prot.n. 4930 Pratica n. 5567 del 29.07.88.

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione;

16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

18) - È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976 e dal Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977 e D.M. del 23 novembre 1982 relativi al contenimento del consumo energetico.

19) Prescrizioni di carattere igienico sanitario dettate dall'USL 22: devono esserci
le superfici fenestrate apribili direttamente all'esterno,
due bagni del piano terra devono essere provvisti di aera-
zione forzata, inoltre specificare come verrà completato il
capannone nel lato sud-est.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

UFFICIO TECNICO

Concessione per eseguire attività edilizia
o di trasformazione urbanistica

IL SINDACO

Vista la domanda di (generalità complete e codice fiscale):

STRAFERRO CENTRO ITALIA srl p.iva 01108920446

CONCESSIONE

N. 143

PRATICA EDILE

N. 143/88

PROTOCOLLO

N. 9906

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

Geom. AMADIO lino cod. fisc. MDA LNI 38A14 F380E

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto
a catasto al foglio , mappali nn.

i lavori di: Costruzione Cabina Enel

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 13,
in data 30.11.1988;

Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765 e 28
gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 ed il D.M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G.U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie è consentita, per la progettata opera, la seguente destinazione d'uso:

Cabina Enel

Fatta salva l'approvazione da parte del Servizio Decentramento OO.PP. e Difesa del Suolo di Ascoli Piceno.

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione;

16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

18) - È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976 e dal Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977 e D.M. del 23 novembre 1982 relativi al contenimento del consumo energetico.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica

IL SINDACO

Vista la domanda di (generalità complete e codice fiscale):
STRAFERRO CENTRO ITALIA s.r.l. con sede in via
Fosso Nuovo - Centobuchi

CF 01108920446

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:
Dott. [REDACTED]

Via XXIV Maggio, 12 - Centobuchi

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto
a catasto al foglio **19**, mappali nn. **132 e 122**
i lavori di: **Variante al progetto di "Ristrutturazione**
ex stabilimento casa e costituzione nuova unità
immobiliare".

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. **4**
in data **28 giugno 1989**;

Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765 e 28
gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il conteni-
mento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonché il
relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977,
n. 1052 ed il D.M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G.U., supplemento
ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie è consen-
tita, per la progettata opera, la seguente destinazione d'uso:
Industriale

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

CONCESSIONE

N. **102/89**

PRATICA EDILE

N. **102/89**

PROTOCOLLO

N. **5046**

14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione;

16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

18) - È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976 e dal Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977 e D.M. del 23 novembre 1982 relativi al contenimento del consumo energetico.

PRESCRIZIONE DEL SANITARIO.

Deve essere presentata regolare notifica alla
U.S.L. 22 - Settore Igiene del Lavoro (Art. 48
legge 303/56).

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

COMUNE DI MONTEPRANDONE
30 NOV. 1989
Ricevuto il N. 12352
Risposto il N. _____
Cat. 10 Clas. 10 Fasc. _____

232/89

Pratica fasc. 163/87 Italf

Spett.le Signor

30

SINDACO

del comune di

Monteprandone (AP)

---ooo0ooo---

OGGETTO: PROGETTO DI VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN OPIFICIO INDUSTRIALE PER LA
LAVORAZIONE DEL FERRO, DA REALIZZARSI IN
VIA FOSSO NUOVO, FRAZIONE CENTOBUCHI, DI
PROPRIETA' DELLA DITTA "STRAFERRO CENTRO
ITALIA s.r.l.", CON SEDE IN VIA FOSSO NUOVO
DI MONTEPRANDONE.

DOMANDA DI VOLTURA PRATICA EX "ITALFER SUD
S.r.l." 163/87

---ooo0ooo---

Il sottoscritto Perozzi Giuseppe,
Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Ditta "STRAFERRO CENTRO ITALIA S.r.l." con sede in
via Fosso Nuovo di Centobuchi,

c h i e d e

di poter volturare il progetto intestato alla Ditta
" [REDACTED] " a seguito di acquisto
effettuato con scrittura privata, ma registrata,
presso l'ufficio del Registro di S. Benedetto del
Tronto in data 24.11.1989 al n.173 serie 3-V.



Fascicolo 006532

In allegato alla presente si rimette:

1)-copia della scrittura privata registrata.

Tanto dovevasi e distintamente ossequio.

Monteprandone, li 29.11.1989.

Il Presidente

Stefano Centro Italia srl
Presidente
Stefano Centro